

STATUTO

**CRESCERE INSIEME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAPULLA CE VIA MARTIN
LUTHER KING 6

Numero REA: CE - 291032

Codice fiscale: 04004480614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

menti necessari in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri
adempimenti pubblicitari.

-- Primo esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2014.

Le spese di questo atto e conseguenziali, che sono a carico della società, si
indicano in presumibili Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

PARTE SECONDA - NORME DI FUNZIONAMENTO

DELLA SOCIETA'

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statu-
to che segue:

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"CRESCERE INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

O.N.L.U.S."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

La cooperativa sociale è denominata **"CRESCERE INSIEME SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."**.

Alla cooperativa si applicano le norme previste dall'atto costitutivo, dal pre-
sente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in mate-
ria di società cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le dispo-
sizioni che regolano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibi-
li.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di CASAPULLA (CE) all'indirizzo risultan-
te dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi
dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del territorio del-

	l'indicato comune.	
	L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri Comuni nonchè	
	sull'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Articolo 3 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere pro-	
	rogata con deliberazione dell'Assemblea, nei modi disciplinati dal presente	
	Statuto e dalle norme vigenti in materia, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	Articolo 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini	
	di speculazione privata.	
	La cooperativa, operante nel rispetto dei principi della mutualità prevalente,	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale attraverso la gestione socio - sanitari, assistenziali ed edu-	
	cativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.381 dell'8 novem-	
	bre 1991;	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, e può parte-	
	cipare, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., a gruppi cooperativi paritetici.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al movimento cooperativo u-	
	nitario italiano e, pertanto, essa potrà aderire ad una delle organizzazioni di	
	rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di cate-	
	goria o settore, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si pro-	
	pongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizi.	
	Articolo 5 - OGGETTO	

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

a) svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso la gestione complessiva di: comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze protette; centri diurni.

La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture e la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi di assistenza tutelare e/o domiciliare integrata, anche presso soggiorni climatici;

- servizi di trasporto;

- servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;

- servizi di attività motoria di psicomotricità e di musicoterapica;

- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

b) svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti, attraverso la gestione complessiva di: comunità familiari, educative, di pronta accoglienza, alloggio per adolescenti, asili nido e/o nidi di infanzia, centri per l'infanzia, spazi per bambini e per famiglie, centri di aggregazione per bambini e adolescenti, servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza, scuole materne, centri gioco con affido, servizi "tempo per le famiglie", centri estivi e/o ricreativi, centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio.

	La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture e la prestazio-	
	ne dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi domiciliari di so-	
	stegno alle funzioni educative familiari e di sostegno alle funzioni genitoria-	
	li; servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; ser-	
	vizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare; servizi a soste-	
	gno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglian-	
	za, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo; promozione dell'e-	
	ducazione sportiva nelle scuole; la prestazione di qualunque altra attività af-	
	fine o connessa a"quelle sopraindicate;	
	c) svolgimento di servizi rivolti a disabili e all'area delle problematiche psi-	
	co-sociali, attraverso la gestione complessiva di: comunità alloggio (per di-	
	sabili, persone con disturbi mentali, ex tossicodipendenti, gestanti e/o per	
	madri con figli a carico);	
	- comunità socio -educativa -riabilitativa;	
	- residenze protette;	
	- centri socio -educativi -riabilitativi diurni;	
	- comunità familiari e/o alloggi sociali per adulti in difficoltà; centri di pron-	
	ta accoglienza per adulti (anche per ex-detenuti);	
	- case famiglia;	
	- case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fi-	
	ne di sfruttamento sessuale;	
	- promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a perso-	
	ne in stato di disagio;	
	- promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a	
	persone in stato di disagio;	
	6	

- servizi di attività motoria e servizi di psicomotricità; - servizi di musicoterapia;
- attività sportivo-riabilitativa.

La gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture e le prestazioni dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha infine per oggetto:

1. la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;
4. la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;
5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti ai servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

	· assumere la concessione di lavori, sia direttamente sia da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;	
	· istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	· acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	· intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;	
	· promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;	
	b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.	
	8	

Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

Articolo 6 - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. Detti regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 7 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore al minimo di legge; esso può essere compreso tra tre e otto esclusivamente se tutti i soci sono persone fisiche.

I soci si distinguono in:

a) "soci cooperatori", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali rientrano le "persone svantaggiate" considerate

	tali dall'art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 381; è consentita l'ammissione quali	
	soci cooperatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;	
	b) "soci volontari", che prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate. I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero	
	complessivo dei soci della cooperativa.	
	Nei limiti di legge possono altresì essere ammessi alla cooperativa soci fi-	
	nanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 c.c.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori, nonché i titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate in tema di soci coope-	
	ratori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibi-	
	lità e le condizioni di trasferimento.	
	Non possono essere soci i falliti, gli incapaci, e coloro che esercitino in pro-	
	prio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa.	
	Articolo 8 - AMMISSIONE DEI SOCI	
	L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scrit-	
	ta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, cittadinanza, data di nascita e	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione della specializzazione lavorativa o dei titoli accademici ido-	
	nei per lo svolgimento degli scopi sociali;	
	10	

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore ai limiti fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le "persone svantaggiate" dovranno in aggiunta produrre idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti lo stato di difficoltà in cui versa l'aspirante socio.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi, delibera sulla domanda ed il socio dovrà effettuare il versamento di cui all'articolo che segue.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Articolo 10 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata all'organo amministrativo che provvederà senza indugio ad effettuare la relativa annotazione nei libri sociali.

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, morte ed esclusione.

Le deliberazioni motivate prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge in materia di società cooperative e dalle norme in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può mai essere parziale.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-

zione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempiimenti gravi e che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- c) che svolga attività contraria od incompatibile con gli interessi sociali;
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, la società continuerà con i suoi aventi causa, purché in possesso dei requisiti necessari all'ammissione, e sempre che gli stessi non preferiscano il rimborso della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 15.

Qualora più eredi subentrino nella quota del socio defunto, gli stessi devono nominare un rappresentante comune.

Articolo 15 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

--- dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nonchè dall'eventuale so-

vrapprezzo formato con le somme versate dai nuovi soci secondo quanto stabilito dall'Assemblea che approva ciascun bilancio di esercizio relativamente all'esercizio successivo;

- dall'eventuale fondo per il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori;
- dalla riserva legale;
- da eventuali ulteriori riserve, costituite con decisione dei soci e/o previste dalla legge.

Articolo 17 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sociali non possono essere trasferite a terzi con atto inter vivos se la cessione non è preventivamente autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota, pertanto, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la decisione dell'organo amministrativo, che se negativa deve essere motivata, deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende accordata, il socio può liberamente trasferire la propria quota con effetto nei confronti della società, la quale è obbligata ad iscrivere nei libri sociali l'acquirente, sempre che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 18 - REMUNERAZIONE DEI SOCI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi, in misura superiore a quanto previ-

	sto dalla legge vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalla normativa	
	tempo per tempo vigente per le cooperative a mutualità prevalente;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale;	
	d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 19 - ESERCIZIO SOCIALE; BILANCIO; UTILI	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, entro il maggior termine previsto dalla legge stessa.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge;	
	16	

ge per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari, sempre in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

f) ad altre riserve statutarie o volontarie.

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci durante la vita della società.

Articolo 20 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione delle somme appostate in bilancio a titolo di ristorno. L'attribuzione dei ristorni ai soci deve essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici e rispettare il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 21 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in tal caso, resta ferma la necessità da parte degli amministratori di costituire il consiglio di amministrazione e di riunirsi nelle forme previste dal successivo art. 22 quando si decide su materie riservate dalla

	legge o dallo statuto inderogabilmente al consiglio di amministrazione.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazio-	
	ne relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si inten-	
	de costituito un consiglio di amministrazione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti l'organo ammini-	
	strativo è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo determinato,	
	non superiore a 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spettano i rimborsi delle spese sostenute per ragioni del	
	loro ufficio, oltre eventuali compensi decisi dai soci.	
	Articolo 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato	
	dall'assemblea; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente	
	nei casi di assenza o impedimento.	
	Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando il presidente o	
	chi ne fa le veci lo giudichi necessario, quando ne sia fatta richiesta dalla	
	maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci,	
	il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, che può essere anche diverso dalla sede sociale, purchè sito	
	in Italia, ovvero in altro Paese membro dell'Unione Europea.	
	Di regola la convocazione è fatta - a mezzo lettera raccomandata, telefax o	
	messaggio di posta elettronica - almeno cinque giorni liberi prima della riu-	
	nione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore	

ad un giorno.

In difetto di valida convocazione, sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando siano presenti tutti i membri del Consiglio e tutti i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla discussione.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Articolo 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società,

senza limitazione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Si applicano gli artt. 2257 e 2258 C.C., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 C.C. e al secondo comma dell'art. 2258 C.C. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 24 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta all'organo liquidatorio.

Articolo 25 - CONTROLLO

25.1 Nelle ipotesi in cui sia obbligatorio per legge, viene costituito l'Organo Sindacale, funzionante e composto secondo quanto stabilito e consentito dalla legge vigente.

25.2 All'Organo Sindacale sono affidate funzioni di revisione legale dei conti oltre che di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 26 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 27 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Regione nella quale la cooperativa ha sede.

L'assemblea viene convocata con avviso da esporsi nella sede sociale, ovvero da recapitarsi ai soci, a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data differente per la seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Articolo 28 - DIRITTO DI INTERVENTO; DIRITTO DI VOTO; RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i tutti i soci iscritti nei libri sociali; hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti.

Ogni socio persona fisica ha un voto, qualunque sia la quota sottoscritta.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti di finanziamento secondo quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa sarà conservata a cura della società.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 30 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, nn. 4 e 5, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indu-

gio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone il numero e i poteri.

ARTICOLO 33 - DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del codice civile.

Articolo 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17

24 di 25

25 di 25